



Settore Tecnico Figh

Settore Tecnico

Art. 1

Composizione e funzioni

- a) Il Settore Tecnico della F.I.G.H. si compone della Sezione Squadre Nazionali Maschili, della Sezione Squadre Nazionali Femminili, della Sezione Medica, della Sezione Tecnici.
- b) Assolve le seguenti funzioni:
- a. predisposizione, attuazione, organizzazione e coordinamento del programma delle attività delle Squadre e Rappresentative Nazionali;
 - b. organizzazione e coordinamento dell'attività medica nell'ambito federale;
 - c. inquadramento dei Tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito dell'organizzazione federale.
- c) Il Settore assicura alle Società nonché agli organismi tecnici delle strutture periferiche ogni forma di collaborazione anche mediante la diffusione dei programmi e degli orientamenti espressi dal Settore stesso.

Art. 2

Sezione squadre nazionali

Per la realizzazione dei fini istituzionali del Settore, il Consiglio Federale, per ciascuna sezione, nomina, su proposta del Presidente Federale, uno o più responsabili per due stagioni sportive.

- a) I responsabili definiscono ogni anno il programma di attività con i relativi oneri e lo presentano al Consiglio Federale per l'approvazione. Relazionano periodicamente al Consiglio sullo stato dell'attuazione del programma.
- b) La predisposizione del programma tecnico per lo sviluppo dell'attività della pallamano spetta ai tecnici nazionali delle diverse squadre maschili e femminili, i quali relazionano periodicamente al responsabile di sezione.
- c) I tecnici nazionali delle diverse squadre sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del responsabile di sezione.
- d) Le attività delle squadre nazionali sono disciplinate da apposito regolamento (Appendice A).

Art. 3

Sezione medica



- a) La Sezione Medica, il cui responsabile è il Medico Federale, sovrintende a tutta l'organizzazione sanitaria della F.I.G.H. secondo quanto disposto dalla legge dello Stato.
- b) Emana norme di indirizzo per l'attività dei medici sociali e del personale paramedico in forza presso le Società.
- c) Cura l'organizzazione sanitaria delle Squadre Nazionali.
- d) Il Medico Federale nonché i componenti della Sezione stessa, sono nominati annualmente dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale sentiti i responsabili delle sezioni Squadre Nazionali.
- e) Tutti i medici componenti la Sezione debbono essere tesserati per la Federazione Medico Sportiva Italiana. Il Medico Federale deve essere specialista in Medicina dello Sport.

Art. 4

Sezione tecnici

- a) La Sezione Tecnici provvede alla tenuta ed aggiornamento dell'Albo Nazionale dei Tecnici abilitati e dei Ruoli Ufficiali in cui esso si articola.
- b) I Tecnici sono inquadrati in esecuzione di quanto disposto dall'apposito Regolamento (Appendice B).
- c) Il Responsabile della Sezione è nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale per due stagioni sportive.
- d) La formazione e l'abilitazione dei tecnici è di competenza della "Scuola Nazionale di Formazione", le cui funzioni sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 5

Ufficio di segreteria del settore

L'Ufficio di Segreteria del settore:

- a) assiste i responsabili delle Sezioni nella predisposizione ed attuazione del programma di attività, con particolare riguardo alle procedure contabili ed al piano economico-finanziario.
- b) provvede all'organizzazione delle attività di allenamento e gare ufficiali delle diverse squadre nazionali, con particolare riguardo alla convocazione degli atleti, alla verifica della loro accettazione, alle prenotazioni aeree o di treno, a quelle alberghiere e degli impianti sportivi, sempre in stretto collegamento con i dirigenti e tecnici federali a tali mansioni preposti dal Consiglio Federale.
- c) provvede alla registrazione e all'aggiornamento di tutti gli atleti d'interesse nazionale in apposito archivio, tanto in forma cartacea che a mezzo degli strumenti informatici.



- d) provvede alla registrazione ed all'aggiornamento di tutti i tecnici, ivi compresi quelli impegnati nelle squadre, in apposito archivio, tanto in forma cartacea che a mezzo degli strumenti informatici.
- e) assicura l'assistenza organizzativa alla struttura sanitaria, espletando le procedure richieste e curando i relativi archivi informativi.

Art. 5

Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento, ed annesse appendici, entrano in vigore il 1° agosto 2002.

APPENDICE A – REGOLAMENTO DELLE SQUADRE NAZIONALI

Art. 1

Premessa

1. Il presente regolamento si adegua e rapporta allo Statuto Federale, allo Statuto CONI, alla Carta Olimpica ed ai regolamenti FIGH, CONI, IHF, EHF cui si richiama. Alla conoscenza e osservanza dello stesso sono tenuti gli Atleti, i Tecnici, i componenti a vario titolo delle Squadre Nazionali, le Società affiliate, ciascuno per quanto di competenza.

2. Il regolamento è destinato:

- a. ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività sportiva delle Squadre Nazionali;
- b. a conservare all'atleta le condizioni ottimali per la partecipazione ai Giochi Olimpici ed alle Gare Internazionali;
- c. a garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Federazione nei confronti dei fornitori e/o sponsor.

Art. 2

Il programma

1. Il programma delle attività delle Squadre Nazionali ovvero la partecipazione di Squadre e Rappresentative Nazionali a manifestazioni è fissato dal Consiglio Federale.

2. Per la realizzazione dei fini di cui al precedente punto, le Società sono tenute in ogni caso a porre a disposizione della Federazione i propri atleti. Qualora vengano a crearsi concomitanze, ritenute inevitabili, tra gare particolarmente impegnative di manifestazioni organizzate dalla IHF o EHF per Squadre di Società e gare amichevoli di Squadre Nazionali, il Consiglio Federale può concedere deroga all'obbligo sopra previsto.

3. Il Consiglio Federale ha facoltà di vietare l'effettuazione di qualsiasi gara nel giorno in cui si svolge una manifestazione internazionale alla quale prendono parte Squadre Nazionali o Rappresentative Federali.



4. Il Consiglio Federale ha competenza sulla regolazione dell'attività inerente alle Squadre Nazionali ed alla loro immagine, della quale ogni diritto di utilizzazione spetta esclusivamente alla FIGH. Nell'ambito di tali attribuzioni, il Consiglio Federale può autorizzare l'utilizzazione per finalità promo-pubblicitarie dei diritti esclusivi della FIGH sulla immagine delle squadre nazionali da parte di altri soggetti. Costituiscono, talaltro, oggetto di tali diritti: la denominazione, la maglia e l'effigie della Squadra ; il titolo di sponsor o di fornitore ufficiale, con o senza esclusiva, delle Squadre; lo sfruttamento di spazi pubblicitari nei campi o la diffusione audio visiva inerenti alle competizioni delle Squadre Nazionali a scopo di commercializzazione diretta o indiretta; la commercializzazione di ogni oggetto che sfrutti gli elementi indicati nel presente punto. Sono fatti salvi gli eventuali accordi o convenzioni stipulati dalla FIGH con altri soggetti. Coloro che, essendo tenuti all'osservanza delle norme federali, utilizzano senza la prescritta autorizzazione i diritti della FIGH, vengono deferiti ai Competenti Organi disciplinari.

5. Il Presidente della Federazione sovrintende alle Squadre Nazionali.

6. Secondo il programma approvato dal Consiglio Federale, le direttive ai Tecnici Nazionali, che devono curare – ciascuno nell'ambito di propria competenza e con il massimo della collaborazione – la preparazione delle varie rappresentative nazionali per gli impegni assunti dalla F.I.G.H. sul piano internazionale, saranno impartite dai Responsabili delle sezioni.

Art. 3

Composizione della delegazione

1. Ogni Squadra è normalmente composta da:

- a. Capo Delegazione, all'uopo incaricato dal Presidente Federale sentito i responsabili di settore;
- b. Tecnico Nazionale;
- c. Atleti;
- d. Tecnici federali all'uopo incaricati;
- e. Medici e/o Fisioterapisti;
- f. Ausiliari.

La composizione può essere adeguata alle vari esigenze, secondo quanto stabilito dal Consiglio Federale o dai responsabili di Settore. Il Capo Delegazione ha la responsabilità della direzione generale della Squadra e della condotta disciplinare dei suoi componenti dal momento della formazione al momento dello scioglimento della comitiva.

Tutti i componenti sono tenuti ad eseguire le disposizioni date dal Capo Delegazione.

Il Tecnico Nazionale ha la piena conduzione tecnica degli atleti.

L'atleta dovrà attenersi alle disposizioni generali del Capo Delegazione ed alle decisioni o direttive impartite dal Tecnico Nazionale o dall'eventuale sostituto.

Il Capo Delegazione ed il Tecnico Nazionale di settore sono tenuti a stilare, rispettivamente per



le loro competenze, una relazione scritta sulla manifestazione cui hanno partecipato.

Nei casi di particolare gravità il Capo Delegazione dovrà avvisare tempestivamente i Responsabili di settore per gli opportuni provvedimenti.

2. La Federazione assicura l'atleta attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa.
3. La Federazione dispone della facoltà di utilizzazione commerciale e pubblicitaria dell'immagine, nome, titoli, risultati, fotografie, riprese televisive o cinematografiche, servizi giornalistici e televisivi, pubblicazioni ed articoli relativi all'attività sportiva dell'atleta e qualsiasi altro mezzo di utilizzazione pubblicitaria e commerciale non ricadenti nell'ambito del diritto di cronaca, informazione e/o creazione artistica.
4. Alla Segreteria Generale, che si avvale dei funzionari assegnati al settore, è demandata la responsabilità per tutto quanto concerne il raduno e le trasferte.

Art. 4

La formazione delle squadre

1. Possono essere chiamati a far parte delle Squadre Nazionali i giocatori e le giocatrici cittadini italiani, tesserati o meno per la F.I.G.H. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 4 dello Statuto federale, le convocazioni sono inviate, dalla Segreteria Generale, in via principale agli atleti e per conoscenza alle Società di appartenenza.

Sono qualificati "Nazionali" gli atleti e le atlete che vengono chiamati a comporre le Squadre Nazionali per la partecipazione alle Gare Internazionali.

2. Ogni componente è tenuto a presentarsi puntualmente a tutte le convocazioni emanate dalla Federazione ed a svolgere integralmente il lavoro programmato per gli allenamenti.
3. Ogni atleta è tenuto ad uniformarsi a tutte le direttive che gli verranno impartite dal Capo Delegazione nonché dal Tecnico Nazionale o suoi sostituti.
4. Ogni componente è tenuto ad usare, in ogni momento dell'attività ufficiale, ivi comprese le premiazioni e le interviste pre e post gara, esclusivamente il materiale tecnico e di abbigliamento assegnato o indicato dalla Federazione, durante tutto il periodo di convocazione per allenamento, gare e qualsiasi altra manifestazione federale in cui vi sia presenza del pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici.

I componenti, in ogni caso, non potranno partecipare in nessun modo né direttamente, né indirettamente a campagne pubblicitarie e/o promozionali di qualsiasi genere, su qualsiasi "mezzo", relative a ditte concorrenti delle aziende consorziate per le merceologie oggetto delle Forniture Ufficiali.

È fatto infine divieto ad ogni componente di rilasciare dichiarazioni lesive del prestigio delle aziende consorziate che, anche implicitamente, esprimono una valutazione negativa di esse e



dei loro prodotti.

Ogni componente cui sia stato assegnato materiale tecnico e di abbigliamento, è tenuto, salvo diversa disposizione, alla riconsegna dello stesso prima della partenza dal luogo del raduno.

5. Ogni componente non può rilasciare interviste e/o pubblicare articoli lesivi del prestigio di altri atleti, tecnici, dirigenti, nonché della Federazione, del C.O.N.I., della IHF, della EHF.

6. Ogni componente è tenuto a consentire alla F.I.G.H. di svolgere le iniziative opportune o necessarie per la tutela nei riguardi della IHF, della EHF, del CONI e del C.I.O. del suo stato di qualificazione per la partecipazione alla gare.

7. Ogni atleta è tenuto, per quanto riguarda le cure mediche e l'assistenza sanitaria, a far ricorso all'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza. Pertanto eventuali interventi, degenze e cure dovranno avvenire nell'ambito di quanto stabilito dalle Aziende Sanitarie Locali. In occasione di raduni collegiali, ogni atleta dovrà presentarsi munito di libretto A.S.L. con il relativo numero di appartenenza. Nel caso in cui l'atleta si rivolga a strutture private, egli se ne assume la responsabilità e gli oneri.

Ogni atleta è tenuto a comunicare all'Allenatore ed al Medico Federale eventuali malesseri, impedimenti fisici ed eventuali medicinali assunti, ed a sottoporsi agli accertamenti medico-sportivi richiestigli ed a seguire le prescrizioni sanitarie ricevute.

8. La F.I.G.H. ha interesse a che ogni componente convocato mantenga, anche fuori dei raduni e delle convocazioni, un comportamento tale da evitare qualsiasi critica all'individuo, alla Squadra Nazionale e, di riflesso, alla F.I.G.H., per cui il corretto modo di comportarsi deve essere abitudine di vita.

9. L'onore di far parte della Squadra o Rappresentativa Nazionale costituisce il maggior riconoscimento morale per gli atleti, i quali sono tenuti al massimo impegno agonistico ed a una condotta tecnica e morale rigorosa.

Pertanto in occasione dei raduni e delle gare i componenti la delegazione, salvo i casi speciali, da concordare preventivamente, si devono trovare nel luogo e nell'orario fissato con la massima puntualità. La trasferta verrà effettuata con i mezzi stabiliti dalla F.I.G.H.

La comitiva sarà composta unicamente dalla delegazione ufficiale.

Nessun componente è autorizzato a lasciare la comitiva salvo gravi e giustificati motivi di emergenza che presuppongono espresse autorizzazioni del Capo Delegazione, o suo sostituto.

In tal caso la persona interessata deve presentare richiesta personale scritta.

I trasferimenti albergo-campo gara o allenamento e viceversa, oltre quelli da e per i luoghi di inizio e termine della trasferta dovranno essere effettuati esclusivamente secondo le direttive impartite di volta in volta dalla F.I.G.H.



10. Gli atleti che, senza approvato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle Squadre e/o rappresentative, alle attività dei Comitati Regionali ove previste, sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, su segnalazione dei responsabili di Settore, trasmette gli atti al Procuratore Federale per il deferimento degli atleti – e delle Società, ove queste concorrano – ai competenti Organi disciplinari.

11. Per assenza causata da malattia, il Medico Federale potrà effettuare gli opportuni controlli. Ogni assenza dovrà essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività ed inviando, ove possibile, l'opportuna documentazione.

L'assenza, ritenuta non giustificata, ad un qualsivoglia raduno, sia per test, che per convocazione, comporta il deferimento agli organi di giustizia.

12. Gli atleti che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l'attività a qualunque titolo organizzata dal settore tecnico, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della società di appartenenza, alle gare ufficiali immediatamente successive alla data della convocazione alla quale non hanno risposto, che si svolgono nel periodo in cui l'atleta sarebbe risultato impegnato nell'attività delle Squadre Nazionali.

13. Le Società sono tenute a far rispettare dai loro atleti le disposizioni federali e comunque a facilitare il compito della Federazione e dei Tecnici preposti alla cura delle Squadre o Rappresentative Nazionali.

14. L'atleta rappresenta la Federazione Italiana Giuoco Handball e porta con sé, sia in Italia che all'estero, il prestigio sportivo della Nazionale Italiana.

APPENDICE B – REGOLAMENTO DEI TECNICI

Art. 1

Attribuzione e funzioni

1. La Sezione Tecnici del Settore Tecnico, nel quadro delle attribuzioni che ad esso sono demandate dallo Statuto e dai Regolamenti federali, assolve all'inquadramento dei tecnici autorizzati a svolgere attività nell'ambito dell'organizzazione federale;

Art. 2

Organi e loro attribuzioni

1. La Sezione Tecnici del Settore Tecnico è retta da un Responsabile nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale

2. Il Responsabile resta in carica per due stagioni sportive.



Art. 3

Classificazione dei tecnici

1. I tecnici che la Sezione Tecnici del Settore Tecnico inquadra, in esecuzione di quanto disposto dal presente Regolamento, si suddividono in due distinte carriere:

- a. istruttore giovanile
- b. allenatore

2. La carriera di istruttore giovanile si articola in:

- a. istruttore giovanile 1° grado
- b. istruttore giovanile 2° grado

3. La carriera di allenatore si articola in:

- a) allenatore 1° livello
- b) allenatore 2° livello
- c) allenatore 3° livello
- d) allenatore specialista

1. E' consentito, partecipando ai rispettivi corsi, conseguire l'abilitazione per entrambe le carriere.

Art. 4

Albo dei tecnici

1. La Sezione Tecnici provvede annualmente alla tenuta ed all'aggiornamento dell'Albo dei Tecnici di cui al precedente art. 3.

2. Il conseguimento dell'abilitazione è condizione per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici.

3. La formazione e l'abilitazione dei tecnici è di competenza della "Scuola Nazionale di Formazione" della F.I.G.H.

4. I tecnici, ancorché iscritti all'Albo, se non in regola con le condizioni previste per l'appartenenza allo stesso, non possono essere tesserati da parte delle Società.

5. Il Consiglio Federale determina annualmente le modalità e le quote di iscrizione all'Albo.

6. Ai fini dell'iscrizione all'Albo i tecnici si intendono domiciliati nel luogo comunicato per iscritto e riportato nell'Albo.

Art. 5

Cancellazione o sospensione dall'albo dei tecnici



1. I tecnici di cui all'art. 3 del presente Regolamento:
 - a) sono sospesi temporaneamente in caso di mancato rinnovo annuale di adesione all'Albo dei Tecnici;
 - b) sono cancellati definitivamente in caso di mancato rinnovo dell'adesione all'Albo dei Tecnici per più di 3 stagioni sportive consecutive;
 - c) sono cancellati definitivamente dall'Albo dei Tecnici a seguito di provvedimenti disciplinari definitivi assunti dagli Organi di giustizia federale, secondo le norme previste nello statuto e nei regolamenti federali.
2. Il reintegro nel caso di sospensione temporanea è subordinato al saldo delle quote non versate.
3. Il reintegro nel caso di cancellazione previsto dal precedente comma 1, lettera b), è subordinato al saldo delle quote non versate ed al superamento di un esame di aggiornamento.

Art. 6

Attività e ruoli dei tecnici

1. Gli iscritti all'Albo possono svolgere le seguenti attività, a condizione di essere tesserati per una società affiliata alla F.I.G.H., in relazione al livello di appartenenza di cui al precedente art. 3:

Istruttore giovanile 1° grado: attività promozionale

Istruttore giovanile 2° grado: attività promozionale e campionato Under 14

Allenatore 1° livello: campionato Under 16, Under 18/F, Under 19/M, serie C/M e B/F

Allenatore 2° livello: campionato Under 16, Under 18/F, Under 19/M, serie C/M, serie B, serie A2

Allenatore 3° livello: campionato Under 16, Under 18/F, Under 19/M, serie C/M, serie B, serie A2, serie A1

Allenatore specialista: attività promozionale, campionato Under 14, Under 16, Under 18/F, Under 19/M, serie C/M, serie B, serie A2, serie A1

2. In via transitoria, e fino all'entrata a regime della carriera di istruttore giovanile, gli allenatori possono esercitare le proprie funzioni anche nel campionato Under 14.
3. I tecnici non possono essere tesserati contemporaneamente per più di una Società nel corso della stessa stagione sportiva.

In caso di doppio tesseramento, il secondo in ordine di tempo sarà nullo ed il comportamento del tecnico verrà sottoposto ai provvedimenti che saranno sanciti dagli Organi di Giustizia.



4. Il Consiglio Federale determina annualmente le quote per il tesseramento dei tecnici alle Società, il cui onere è a carico di queste ultime.

Art. 7

Compiti dei tecnici

1. I tecnici inquadrati nell'Albo devono:

- a. tutelare e valorizzare il potenziale tecnico-atletico degli atleti a propria disposizione;
- b. curare la formazione tecnica e le condizioni fisiche dei giocatori;
- c. promuovere tra i giocatori la conoscenza delle norme regolamentari, tecniche e sanitarie;
- d. disciplinare la condotta morale e sportiva dei giocatori ed adempiere a tutti i compiti tecnici e disciplinari loro affidati.

2. I tecnici federali, svolgono i compiti derivanti dalla loro qualifica secondo le attribuzioni determinate dal Consiglio Federale.

Art. 8

Tecnici stranieri

1. E' consentito il tesseramento in Italia di tecnici comunitari ed extracomunitari con le modalità annualmente fissate dal Consiglio Federale.

2. I tecnici comunitari di nuovo tesseramento dovranno depositare una dichiarazione della propria Federazione attestante l'abilitazione ad allenare nella corrispondente serie nazionale.

3. I tecnici extracomunitari di nuovo tesseramento dovranno depositare una dichiarazione della propria Federazione attestante l'abilitazione ad allenare nella massima serie nazionale.

Art. 9

Incompatibilità ed aspettativa

1. L'adesione all'Albo dei Tecnici, così come il tesseramento per una società, è incompatibile con il tesseramento quale dirigente, atleta ed arbitro.

2. I tecnici che hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 52 dello Statuto federale per ricoprire incarichi di altra natura in ambito federale sono automaticamente posti in aspettativa.

3. Il reintegro nell'Albo dei Tecnici avviene alle condizioni previste dal precedente art. 5, con esclusione degli obblighi di natura patrimoniale.

Art. 10

Norme di comportamento



1. I tecnici inquadrati nell'Albo sono tenuti al rispetto dello statuto e dei regolamenti federali.
2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e debbono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta ai principi della deontologia professionale.
3. In caso di violazione delle norme di comportamento, i tecnici sono soggetti al giudizio degli Organi di giustizia sportiva della FIGH.

Approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 27 luglio 2002